

34018-20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 1357

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO DEL
27/10/2020

R.G.N. 25208/2020

94

Composta da

Giulio Sarno Presidente
Claudio Cerroni
Antonella Di Stasi Relatore
Stefano Corbetta
Ubalda Macri

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 29/07/2020 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

uditi per l'imputato l'avv. (omissis) e l'avv. (omissis) , che hanno concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/07/2020, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza del 19/06/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alle incolpazioni provvisorie di cui ai capi 1,6,7,9,10,17,19,26,30, A,B,D,E,G per partecipazione ad associazione criminosa di cui all'art. 74 d.P.R n. 309/1990 e concorso nei singoli reati-fine.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) , a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico complesso motivo di seguito enunciato.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 292, 274, 275 e 275 bis cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva espresso in ordine alle esigenze di cautela una motivazione concisa e speculare rispetto alle argomentazioni contenute nell'ordinanza genetica.

Argomenta che la motivazione in ordine ai requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze di cautela era stata basata su elementi ininfluenti e del tutto neutri; emergeva, invece, dagli atti processuali un distacco del ricorrente dal contesto criminale (annotazione di servizio del 4 marzo 2020 e danneggiamento di autovettura nel novembre 2018); inoltre, neppure era stato analizzato il criterio di adeguatezza della misura applicata; risultava, poi, violato l'art. 275 cod.proc.pen., non essendo stata esplicitata la ragione per la quale l'indagato non poteva beneficiare del presidio elettronico unito alla misura custodiale domestica; secondo i principi espressi dai Giudici di legittimità in tema di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari nonché in tema di proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari, la permanenza in carcere del ricorrente comporterebbe una eccessiva e sproporzionata compressione della libertà personale; la misura cautelare meno gravosa degli arresti domiciliari, coniugata al presidio elettronico, in una Regione diversa, potrebbe garantire le esigenze cautelari.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

E' stata successivamente depositata dalla difesa del ricorrente memoria difensiva, nella quale si ribadiscono i motivi di ricorso, nonché documentazione attestante le condizioni economiche del ricorrente e del padre dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto.

2. Va ricordato che la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati - tra i quali è ricompreso il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestato al ricorrente -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari - che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall'art. 274 cod. proc. pen. (*an* della cautela) - e alla scelta della misura (*quomodo* della cautela) - che comporta che deve ritenersi adeguata la misura della custodia cautelare in carcere.

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicchè se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.5, n.26371 del 24/07/2020, Rv.279470 - 01; Sez.1, n.24135 del 10/05/2019, Rv.276193 - 01; Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664 - 01).

In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.

Va, quindi, ribadito il consolidato principio di diritto, in base al quale, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza *ex actis* di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994,

Demistry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664).

Nella specie, il Tribunale ha fatto buon governo del suesposto principio di diritto, evidenziando come le presunzioni (relative) in ordine alla esistenza di esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura custodiale in carcere, previste dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., non potessero ritenersi vinte, attesa la non idoneità degli elementi adottati dalla difesa a superare la presunzione di legge e rimarcando anche la personalità negativa dell'indagato, sia alla luce del precedente penale (tentato omicidio) che delle modalità della condotta (incrollabile dedizione all'organizzazione criminosa, mancata documentazione di entrate lecite e propensione all'uso della minaccia e della violenza per affermare la potenza del sodalizio criminoso), elementi tutti che rafforzavano la condizione di pericolosità dell'indagato e rendevano di immediata evidenza la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari nonchè l'adeguatezza della misura in atto.

Il Tribunale, pertanto, ha assolto adeguatamente all'obbligo motivazionale, mentre, rispetto all'indicato percorso argomentativo, le doglianze del ricorrente si collocano ai confini della inammissibilità, prospettando censure in fatto, afferenti al merito della decisione, insindacabile in questa sede.

A tal proposito, va rammentato che anche il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato ma non anche quando il ricorrente proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.F,n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177).

Inoltre, la documentazione prodotta dal ricorrente in questa sede, per contestare il rilevato difetto di prova in ordine alla percezione di redditi leciti, è inammissibile.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo il quale nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della *regiudicanda*, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello *ius superveniens*, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli – ipotesi che qui non ricorre- , dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez.3, n.27417 del 01/04/2014, Rv.259188; Sez.5 n.45139 del 23/04/2013, Rv.257541).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.

Così deciso il 27/10/2020

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi
Antonella Di Stasi

Il Presidente

Giulio Sarno

Giulio Sarno

